

CONVENZIONE

tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**
rappr. dal Consiglio di Stato (in seguito lo Stato o il Cantone)

L'ENTE TURISTICO DI BELLINZONA E DINTORNI
rappr. dalla sua Presidente e dal suo Direttore (in seguito l'ETB o il gestore)

ed il **COMUNE DI BELLINZONA**
rappr. dal suo Municipio (in seguito il Comune)

concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona.

Premesso

- che le parti contraenti mirano a valorizzare in chiave culturale e turistica il patrimonio monumentale rappresentato dai castelli di Bellinzona;
- che in particolare esse intendono salvaguardare un uso decoroso ed adeguato di tali monumenti, iscritti nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO, a vantaggio della promozione dell'immagine della Città e del Cantone;
- che le parti contraenti intendono inoltre offrire all'utenza un servizio di qualità, ottimizzando le rispettive responsabilità gestionali;

e richiamate

- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986
- l'art. 8 del Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994
- la Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997
- il Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004
- la Legge sul turismo del 30 novembre 1998

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

1.1 Beni attribuiti in gestione all'ETB

1.1.1 Lo Stato concede all'Ente turistico di Bellinzona e dintorni l'uso e la gestione dei seguenti beni immobili situati in territorio del Comune di Bellinzona:

- Castelgrande (mappali nn. 1035, 1036, 1028, 1029, 1367, 4918 e 1237 parte Muggiasca RFD)
- Castello di Montebello (mappali nn. 994 e 4826 RFD)
- Castello di Sasso Corbaro (mappale n. 5288 RFD)
- Murate (mappali nn. 4239, 4972, 6102 e 1044 RDF)

e meglio come indicato nei verbali di consegna degli spazi (inserto A) e, a colore, nei piani allegati quali inserto E.

1.1.2 All'ETB è pure concesso l'uso dei beni mobili presenti nei tre castelli ed elencati nell'inserto B.

1.2 Beni riservati al Cantone

1.2.1 Al Cantone resta riservato l'uso esclusivo degli spazi e degli arredi destinati agli esercizi pubblici presenti nel Castelgrande e nel Castello di Sasso Corbaro. Esso provvederà ad informare l'ETB ed il Comune sul contenuto degli accordi con i relativi gerenti.

1.2.2 La Sala Poggia del Castello di Sasso Corbaro, nonché gli spazi museali e le relative infrastrutture espositive presenti nel Castelgrande e nel Castello di Montebello, compresi i reperti elencati nell'inserto C, rimangono gestiti dal Cantone. L'ETB collabora a tale gestione conformemente a quanto stabilito al punto 2.3.2 della presente convenzione.

1.2.3 La gestione delle piantagioni e dei vigneti attigui ai castelli resta di competenza del Cantone.

2. Compiti di gestione

2.1 In generale

- 2.1.1 L'ETB assicura la valorizzazione contestuale e la gestione dei beni in oggetto conformemente al loro carattere culturale e di patrimonio dell'umanità. Esso si attiene al regolamento d'uso allestito dalla Commissione di supervisione e coordinamento (7.1).
- 2.1.2 In relazione ad ogni attività di gestione, l'ETB si impegna a tenere una contabilità separata, puntuale e corretta. I bilanci e la necessaria documentazione dovranno essere sottoposti annualmente all'Ufficio della gestione finanziaria e del controlling del Dipartimento del territorio entro la fine del mese di aprile per l'esercizio dell'anno precedente.
- 2.1.3 Gli eventuali ricavi derivanti dalla gestione dei castelli spettano all'ETB, il quale è tenuto a reinvestirli per migliorare l'offerta ed i servizi culturali e turistici.

2.2 Promozione culturale e turistica

- 2.2.1 L'ETB provvede all'animazione culturale e turistica dei castelli. In particolare si preoccupa della loro valorizzazione contestuale, ossia della messa in atto di tutti gli strumenti indispensabili per una corretta lettura del monumento nel territorio e nella sua storia, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione di supervisione e coordinamento (7.1) e con il supporto tecnico dei servizi specialistici cantonali. Inoltre esso allestisce e cura il calendario delle manifestazioni, promuove la vendita di pubblicazioni concernenti i castelli e coordina le diverse esposizioni museali.
- 2.2.2 Di principio, i beni in oggetto possono essere utilizzati esclusivamente a scopo culturale o turistico.

2.3 Amministrazione dei beni e degli spazi

- 2.3.1 L'ETB può attribuire a terzi – tramite locazione, affitto, autorizzazioni o altro – l'uso di determinati spazi e/o locali. In tal caso, è comunque esclusa la surrogazione dell'ETB. In particolare, quest'ultimo rimane responsabile verso il Cantone qualora i terzi non utilizzino la superficie in oggetto conformemente ai disposti della presente convenzione.

Gli appartamenti esistenti all'interno dei castelli possono essere attribuiti in uso soltanto al personale impiegato dall'ETB nella gestione dei castelli.

- 2.3.2 All'ETB compete la gestione della biglietteria, la sorveglianza e la pulizia dei musei e degli spazi espositivi presenti nei castelli.
- 2.3.3 Il Cantone ed il Comune potranno utilizzare gratuitamente (escluse le spese di allestimento e di ripristino) la Sala Castelgrande, la Sala della Torre Nera e la Sala Benedetto Ferrini di Sasso Corbaro complessivamente per cinquanta giornate all'anno; le corti interne ed esterne dei tre castelli per sei settimane. Il Cantone, tramite la Cancelleria dello Stato, ed il Comune, tramite il Segretario comunale, provvederanno a riservare le sale e/o gli spazi mediante un congruo anticipo.
- 2.3.4 Resta comunque riservata al Cantone la facoltà di utilizzare direttamente o concedere temporaneamente in uso a terzi una parte dei beni in oggetto per motivi di polizia o di ordine pubblico.

2.4 Manutenzione

- 2.4.1 All'ETB spetta la manutenzione ordinaria dei beni immobili di cui al pto. 1.1.1, conformemente a quanto descritto nell'elenco dei compiti di manutenzione allegato alla presente quale inserto D.
- 2.4.2 Esso si impegna inoltre a garantire la manutenzione ordinaria e l'eventuale sostituzione, in accordo con il Cantone, dei beni mobili indicati al pto. 1.1.2.

3. Contributi da parte del Cantone

3.1 Contributo finanziario

- 3.1.1 Quale contributo per l'adempimento dei compiti di amministrazione dei beni e di manutenzione (2.3 e 2.4), il Cantone verserà annualmente all'ETB un importo di fr. 530'000.-. Tale importo sarà versato anticipatamente in due rate, la prima a fine gennaio e la seconda a fine luglio. Il contributo verrà adeguato in base alla crescita delle uscite correnti consentita dal Consiglio di Stato in sede di allestimento del preventivo.

3.1.2 Per la promozione culturale (2.2), il Cantone si impegna, tramite i servizi del DECS, a garantire un adeguato sostegno finanziario ai singoli progetti o alle attività proposte dall'ETB.

3.2 Altre prestazioni

3.2.1 Il Cantone assicura la manutenzione ordinaria dei beni in oggetto, nella misura in cui non sia attribuita all'ETB ed al Comune in base ai punti 2.4 e 4.2 della presente convenzione. In particolare, esso provvede alla pulizia della roccia sovrastante Piazza del Sole e alla co-gestione del parco della collina del Castello di Sasso Corbaro.

3.2.2 La manutenzione straordinaria dei beni in oggetto è assunta dal Cantone.

4. Contributi da parte del Comune

4.1 Contributo finanziario

4.1.1 Quale contributo per le spese relative al consumo di acqua potabile, all'utilizzo delle canalizzazioni e alla raccolta dei rifiuti, il Comune verserà annualmente all'ETB un importo forfetario di fr. 12'000.-.

4.1.2 Per il consumo dell'energia elettrica dei castelli, fatta eccezione degli esercizi pubblici e degli appartamenti dei custodi, esso si impegna a tenere esente l'ETB da qualsiasi spesa superiore a fr. 25'000.- all'anno.

4.1.3 Il Comune, quale proprietario dell'impianto, gestisce l'illuminazione decorativa esterna e si assume le relative spese.

4.2 Altre prestazioni

4.2.1 La manutenzione ordinaria e la pulizia dell'atrio del lift di Piazza del Sole, del cunicolo interno della murata, del camminamento e di tutte le vie di accesso, quali sentieri, scalinate e scale, sono garantite dal Comune, e meglio come indicato sulla planimetria allegata quale inserto E.
In particolare, il Comune provvede allo sgombero della neve sino al ponte levatoio del Castello di Montebello ed alle corti interne del Castelgrande e del Castello di Sasso Corbaro sino all'accesso del Rivellino.

- 4.2.2 Esso si assume con il Cantone la co-gestione del parco della collina del Castello di Sasso Corbaro (vedi inserti D ed E).
- 4.2.3 I posteggi pubblici presenti sulle superfici in oggetto sono gestiti esclusivamente dal Comune, il quale si assume tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e la relativa responsabilità (vedi inserti D ed E).
- 4.2.4 Esso assicura la sorveglianza dei beni in oggetto nell'ambito delle azioni ordinarie di sorveglianza condotte in città e gestisce, in particolare, gli impianti di videosorveglianza.

5. Responsabilità

- 5.1 L'ETB è responsabile verso il Cantone di qualsiasi danno provocato, direttamente oppure tramite i suoi ausiliari, ai beni oggetto della presente convenzione.
- 5.2 Il beneficiario assume pure esclusivamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose in relazione ai beni ed alle facoltà d'uso attribuitigli.
- 5.3 Lo Stato provvede all'assicurazione contro i danni della natura e gli incendi ed in materia di responsabilità civile per quanto di sua competenza.
L'ETB è comunque tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzo dei beni in oggetto e per lo svolgimento di tutte le attività o manifestazioni nei castelli.

6. Durata della convenzione

6.1 Durata

- 6.1.1 La concessione ha una durata di otto anni a partire dal 1. gennaio 2010 e scade pertanto il 31 dicembre 2017.
- 6.1.2 Entro un anno dalla scadenza, l'ETB potrà chiedere al Consiglio di Stato una presa di posizione scritta sulle possibilità di rinnovo della convenzione.

6.2 Casi di estinzione anticipata

- 6.2.1 La concessione si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la denuncia, la rinuncia e la revoca anticipata.
- 6.2.2 Alle parti è conferita la facoltà di denunciare in qualsiasi tempo la concessione qualora una di esse, ignorando o trascurando i richiami o le sollecitazioni, dovesse incorrere in gravi e ripetute violazioni degli obblighi legali o risultanti dalla presente convenzione.
- 6.2.3 L'ETB può rinunciare in ogni momento alla concessione con un preavviso di sei mesi, la prima volta dopo tre anni.
- 6.2.4 Lo Stato può revocare anticipatamente la concessione per motivi di interesse pubblico preminente.

7. Supervisione e coordinamento

- 7.1 Per la supervisione ed il coordinamento degli obblighi risultanti dalla presente convenzione, è istituita un'apposita commissione, denominata in seguito Commissione di supervisione e coordinamento. Ad essa sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
- a) il controllo e la verifica degli obblighi di gestione stabiliti nella presente convenzione;
 - b) il richiamo di una parte contraente all'ossequio dei propri compiti;
 - c) la segnalazione ai rispettivi organi esecutivi di eventuali violazioni gravi della presente convenzione;
 - d) l'allestimento e la modifica del regolamento d'uso dei castelli, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente convenzione;
 - e) l'indicazione all'ETB degli orientamenti necessari per garantire una efficace valorizzazione culturale dei monumenti; in questo compito la commissione può avvalersi del contributo di specialisti esterni;
 - f) la supervisione sul calendario delle manifestazioni allestito dall'ETB (2.2.1);
 - g) l'arbitraggio in caso di controversie tra le parti e i gerenti degli esercizi pubblici.
- 7.2 La Commissione di supervisione e coordinamento è composta da cinque membri, di cui tre in rappresentanza del Cantone, uno in rappresentanza del

Comune ed uno in rappresentanza dell'ETB. Essi restano in carica per la durata della convenzione.

- 7.3 Il Presidente è designato dai commissari tra i rappresentanti del Cantone. Il suo voto, in caso di parità, vale doppio.
- 7.4 La commissione si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocata in ogni tempo dal Presidente o da uno dei commissari.
- 7.5 La verifica annuale della contabilità relativa alle attività di gestione è svolta dall'Ufficio della gestione finanziaria e del controlling del Dipartimento del territorio, che presenterà rapporto alla Commissione di supervisione e coordinamento entro tre mesi dalla presentazione della necessaria documentazione da parte dell'ETB.

8. Disposizioni varie e finali

- 8.1 Le parti prendono atto della servitù iscritta a carico del fondo n. 1036 RFD di Bellinzona mediante DG 6749 del 26 novembre 1991 e del seguente tenore: "Onere di limitazione di destinazione con diritto di accesso a favore della Confederazione".
- 8.2 Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica o quale istanza arbitrale.
- 8.3 Al presente atto sono annessi, quale parte integrante, i seguenti documenti:
 - A. verbali di consegna degli spazi attribuiti all'ETB
 - B. elenco dei beni mobili
 - C. elenco dei reperti
 - D. elenco dei compiti delle parti
 - E. planimetrie con ripartizione delle competenze di gestione e manutenzione per gli spazi esterni e le vie di accesso
- 8.4 La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica da parte del Gran Consiglio e del Consiglio comunale di Bellinzona.


La presente Convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato mediante
 Risoluzione governativa no. _____ del _____

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


 G. Gendotti

Il Cancelliere:


 G. Gianella


Bellinzona, 10 GIU. 2009

PER L'ENTE TURISTICO DI BELLINZONA E DINTORNI:

La Presidente:


 F. Marone

Il Direttore:


 F. Ruinelli

Bellinzona, 19 MAG. 2009


PER IL COMUNE DI BELLINZONA:

Il Sindaco:


 B. Martignoni



Il Segretario:


 L. Zanni

Bellinzona, 25 MAG. 2009

